

----- STATUTO DI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE -----

----- Art. 1 -----

E' costituita l'Associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Avellino denominata

"FEDERFARMA AVELLINO" -----

L'Associazione è apartitica. -----
Essa aderisce all'Unione Regionale Sindacale Titolari di Farmacia della Campania - Federfarma Campania ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma. -----

L'Associazione non ha scopi di lucro. -----

----- Art. 2 -----

L'Associazione ha sede in **AVELLINO (AV)** al Viale Italia n. 203/A - 83100. -----


La sua durata è illimitata. -----

----- Art. 3 -----

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi sindacali, economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia della provincia di Avellino anche attraverso la disponibilità di idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica. -----

A tal fine l'Associazione: -----

a) rappresenta gli associati e tutela a livello provinciale gli interessi sindacali, economici, tecnici e



morali dei titolari di farmacia della provincia di Avellino; -----

b) rappresenta, altresì, i propri associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti dalle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal C.C.N.L. di settore; -----

c) collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo, altresì, ovvero partecipando, all'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale; -----

d) cura il periodico aggiornamento dell'elenco dei titolari di farmacia associati e la sua pubblicazione e diffusione all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale; -----

e) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa, o richiesta; -----

f) in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ef-

fettua, nei confronti dei propri associati, tutte quelle altre attività ritenute necessarie ed opportune, quali, a titolo di esempio, la fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti alle liste dei farmaci concedibili, ecc.), nonché la realizzazione di iniziative culturali, di formazione e aggiornamento; -----

g) effettua la raccolta sistematica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, anche fornendoli all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale. ---

L'Associazione esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea. -----

----- **Art. 4** -----

In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione potrà costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi costituite tra titolari di farmacia ovvero loro organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi. Altresì l'Associazione potrà costituire ovvero acquisire partecipazioni in Società quando l'Assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento dell'attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Tale partecipazione è deliberata dall'Assemblea. -----

-----**Art. 5**-----

Possono essere soci sia persone fisiche che società personali di farmacisti, titolari delle farmacie ubicate nella provincia di Avellino. -----

La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza dell'Associazione. Su di essa decide il Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, impregiudicata restando nell'aspirante socio la facoltà del ricorso ai Proviviri i quali decideranno in merito in modo definitivo. Sono a tal fine considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori. -----

Le società personali di farmacisti devono comunicare all'Associazione l'elenco dei soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un socio amministratore o da un altro socio a ciò delegato, con idonea procura. Il rappresentante della società titolare di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione. -----

Nei rapporti con l'Associazione viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è socio. -----

Le società Titolari di farmacia sono equiparate ai Titolari di farmacia rurale se tutte le farmacie gestite possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge. -----

Le farmacie facenti capo ad enti pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché le società di capitali per la gestione delle stesse, possono essere ammesse all'Associazione in qualità di aderenti e il loro rappresentante è escluso dall'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione. -----

Gli aderenti usufruiscono dei servizi tecnico professionali dell'Associazione. -----

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

I soci non possono aderire ad altre Associazioni Sindacali fra titolari di farmacia. -----

L'Associazione non può associare farmacie operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni. -

----- **Art. 6** -----

Il Consiglio può deliberare l'espulsione del socio quando questi abbia commesso azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'Associazione di tale gravità da non consentire la di lui permanenza in seno all'Associazione. -----



Contro la deliberazione di espulsione il socio può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà nappellabilmente, con obbligo di motivazione. -----

----- **Art. 7** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- il Comitato Rurale; -----
- il Collegio Sindacale; -----
- il Collegio dei Probiviri. -----

----- **Art. 8** -----

L'Assemblea è formata da tutti gli associati, con l'esclusione dei soci aderenti. -----

Essa è ordinaria o straordinaria. -----

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e la determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione, in via straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta dei soci. -----

L'Assemblea si riunisce altresì in via ordinaria, sem-

pre entro la fine del mese di marzo, al compimento di ogni triennio, per procedere al rinnovo delle cariche.

----- **Art. 9** -----

Spetta all'Assemblea: -----

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri; -----
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto*consuntivo; -----
- c) la determinazione dei contributi a carico dei soci e la misura della tassa di iscrizione; -----
- d) la deliberazione per l'adesione alla Unione Regionale Titolari di Farmacia della Campania Federfarma Campania ed alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma, ovvero l'assunzione di partecipazione in società o consorzi di cui all'art. 4; -----
- e) la deliberazione per l'eventuale adesione ad associazioni del settore commercio esistenti a livello provinciale; -----
- f) l'approvazione del regolamento e le modifiche del medesimo nonché le deliberazione sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione; -----
- g) la ratifica dei contratti di lavoro per il personale dipendente dalle farmacie eventualmente stipulati dal Consiglio; -----

h) l'acquisto e l'alienazione degli immobili. -----

----- **Art. 10** -----

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o a mezzo telefax o altro mezzo idoneo contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. -----

In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata con preavviso telegrafico di soli 3 giorni. -----

L'Assemblea è valida: -----

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci; -----
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. -----

Le votazioni possono avvenire per appello nominale o secondo diverse modalità approvate preliminarmente dall'Assemblea stessa. -----

L'Assemblea fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, delibera a maggioranza dei presenti. -----

Ciascun socio ha diritto ad un voto. -----

I soci che non possono partecipare personalmente alle Assemblee possono delegare esclusivamente un altro so-

cio. -----

Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe. -----

Non è consentito il conferimento di delega per le votazioni relative alle elezioni di organi dell'Associazione. -----

----- **Art. 11** -----

Per la validità delle deliberazioni riguardanti la adesione alla Unione Regionale o alla Federazione Nazionale, le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza, fisica o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima, che in seconda convocazione. -----

----- **Art. 12** -----

Nelle Assemblee indette per la nomina dei componenti degli organi dell'Associazione le urne devono restare aperte per almeno un giorno festivo. -----

----- **Art. 13** -----

Il Consiglio Direttivo si compone di **9 (nove)** membri, dei quali almeno **5 (cinque)** rurali, tutti eletti dall'Assemblea nel proprio seno. -----

1. Il Rappresentante scelto dal Comitato Rurale è il Dirigente responsabile della Sezione ed è componente di diritto del Consiglio dell'Associazione Provinciale.



1. Le Sezioni Rurali provinciali sono riuniti in un Sindacato Unitario Farmacisti Rurali (SUNIFAR), parte integrante della Federfarma. -----

2. Al Sunifar, di concerto con gli altri Organi statuari, compete la rappresentanza della categoria dei Titolari di Farmacia rurale per quanto previsto dall'art. 3, lett. b), del presente statuto. -----

Il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'associazione. -----

----- **Art. 14** -----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e provvede alla attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea. -----

Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo provvedere: ---

- alla costituzione e funzionamento degli uffici dell'Associazione; -----

- a deliberare sull'ammissione di nuovi soci; -----

- a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- a proporre all'Assemblea le misure della quota associativa annuale e le modalità di pagamento; -----

- a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione che non rientrano nella com-

petenza dell'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo per problemi territorialmente circoscritti nell'ambito di una sola AUSL può nominare un referente. Lo stesso, qualora non risulti tra i componenti del Consiglio Direttivo, è chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso ed esprime un parere consultivo in relazione ad eventuali deliberazioni inerenti il territorio della AUSL della quale è referente. -----

----- **Art. 15** -----

I membri rurali del Consiglio costituiscono il "Comitato Rurale" che, in seno al Consiglio dell'Associazione, opera con piena autonomia per quanto attiene le questioni squisitamente rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali dell'Associazione. -----

----- **Art. 16** -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese. -----

Esso viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o altro mezzo idoneo, inviato con almeno 3 giorni di anticipo, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il luogo e il giorno della riunione. -----

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su ri-

chiesta di almeno **3 (tre)** membri del Consiglio medesimo che rappresentino almeno **1/3** del Consiglio medesimo.

Il Consiglio è valido con la presenza di almeno **5 (cinque)** membri (più della metà) e delibera a maggioranza dei presenti. -----

La sede di convocazione del Consiglio Direttivo sarà prescelta nell'ambito del territorio della provincia di **AVELLINO (AV)**. -----

In caso di parità il Presidente ha voto prevalente. ---

Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all'approvazione degli associati, a mezzo di referendum scritto stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso. -----

----- **Art. 17** -----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

Egli presiede l'Assemblea ed ha la rappresentanza negoziale e processuale dell'Associazione e la firma sociale. -----

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. -----

La sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

----- **Art. 18** -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea fra gli associati, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. -----

L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendolo fra i tre membri effettivi. -----

Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.

----- **Art. 19** -----

Il Collegio dei Proibiviri eletto dall'Assemblea fra gli associati, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Uno dei componenti effettivi assume l'Ufficio di Presidente. -----

Spetta al Collegio dei Proibiviri: -----

- a) decidere sul ricorso dei soci di cui all'art. 6; ----
- b) decidere sulle vertenze che sorgessero fra socio e socio e fra socio e Associazione; -----
- c) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio; -----
- d) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte



le vertenze riguardanti i rapporti fra Associazione e singoli soci e Mutue, Enti economici, fornitori o clienti. -----

Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio, e sono inappellabili. -----

----- **Art. 20** -----

Il fondo comune della Federfarma Avellino è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dagli associati dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistati con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quant'altro comunque sia in proprietà della Federfarma Avellino. -----

Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili -----

Il fondo comune, a norma dell'art. 37 del codice civile, finchè dura la Federfarma AVELLINO è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata. -----

L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo ed il conto

consuntivo, approntati dal tesoriere, proposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 15 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno. -----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve. -----

----- **Art. 21** -----

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti degli organi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può cooptare fino allo scadere del triennio, gli associati che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti fra i non eletti. --

Nel caso che venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo, l'Assemblea deve essere immediatamente convocata a cura del consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica per provvedere ad una nuova elezione. -----

----- **Art. 22** -----

Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Ad ogni componente degli Organi sociali spetta il rimborso a pie di lista, delle spese sostenute per incarichi formalmente affidatigli. -----

----- Art. 23 -----

Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto debbono risultare dai libri dei verbali. Ad ogni effetto fanno testo le deliberazioni trascritte nei libri dei verbali. -----

----- Art. 24 -----

La deliberazione di sciogliere l'Associazione deve essere presa dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti. -----

La stessa Assemblea di scioglimento, disporrà le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione. -----

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. -----

----- Art. 25 -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge regolanti la materia. -----

FIRMATI: CARDILLO LUIGI e NOTAIO MASSIMO des LOGES.

Copia conforme all'originale, e allegat 1 in esso,
muniti dalle debite firme che previa collazione, si rilascia

ad uso di parte
Avellino, oggi 12 luglio 2011

